

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA
SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

MIGNONE CLARA Presidente

MAZZA ALFREDO Relatore

GALLETTO ROBERTO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 638/14

spedito il 24/03/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (omissis)

contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE GENOVA

proposto dai ricorrenti:

(omissis)

(omissis)

difeso da:

(omissis)

(omissis) (omissis)

difeso da:

(omissis)

(omissis) (omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione esaminati gli atti ed udito il relatore Mazza, rileva che trattasi di ricorso presentato da (omissis) avverso l'avviso di accertamento n. (omissis) emesso dall'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Genova.

La ricorrente sostiene

-) illegittimità dell'avviso di accertamento perché non preceduto da p.v.c.;
-) illegittimità dell'accertamento per violazione dell'art. 7 legge 212/2000;
-) nullità dell'accertamento per mancato rispetto della sequenza procedimentale degli atti;
-) nullità dell'accertamento per omessa motivazione.

Nel merito sostiene che all'epoca della compravendita dei 10/12 di un terreno questo non era edificabile quindi non vi è plusvalenza. Inoltre sostiene che il riferimento all'atto di acquisto dell'ultima quota (2/12) dello stesso è stato pagato allo stesso prezzo al mq con un sovrapprezzo in quanto quota occorrente per comporre l'intera proprietà.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminata la documentazione presentata ritiene condivisibili le motivazioni di parte ricorrente. Infatti le recenti sentenze della Cassazione (in particolare la sentenza n. 19667 del 19 giugno 2014 delle sezioni unite), ricordati gli articoli 5, 6, 7, 10 e 12 dello statuto del contribuente hanno affermato che "la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una decisione partecipata mediante la promozione del contraddittorio tra amministrazione e contribuente anche nella fase precontenziosa o endoprocedimentale al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino. ...". Posizione questa già presa dalla Corte di Giustizia europea che ricorda come "il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento è attualmente sancito non solo dagli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ma anche dall'art. 41 che garantisce il diritto ad una buona amministrazione, diritto che comporta in particolare il diritto di ogni individuo ad

essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo".

Nel caso in esame il contraddittorio non si è instaurato ed è quindi stato leso un diritto fondamentale del contribuente. Il ricorso quindi deve essere accolto. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Genova, 7 ottobre 2014